

Un po' di storia

Il tema era già presente, in diverse forme, nelle proposte, rispettivamente della Commissione Bicamerale D'Alema, della Commissione di studio per le riforme istituzionali Quagliariello e nella riforma costituzionale Renzi-Boschi. In particolare:

La Commissione D'Alema (XIII Legislatura) aveva previsto l'introduzione dell'istituto del **referendum approvativo sulle proposte di legge di iniziativa popolare** sottoscritte da almeno ottocentomila elettori nel caso in cui, entro due anni dalla presentazione, le Camere non avessero deliberato su di esse.

In dettaglio

La Commissione D'Alema aveva previsto un referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare con le seguenti caratteristiche:

Numero sottoscrizioni: ottocentomila elettori per sottoscrizione progetto di legge popolare

Quorum: Analogo al referendum abrogativo

Limiti al referendum: referendum escluso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto nonché quando ne deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime (*ammesso per ratifica trattati*)

Limiti al quesito referendario: prevista omogeneità disposizioni. Rinviate alla legge attuativa le modalità di formulazione della proposta per garantire voto libero e consapevole nonché la determinazione del numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare

Corte costituzionale: la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum, decorso il termine di diciotto mesi senza deliberazione da parte delle camere sul progetto di legge popolare

Il ruolo del Parlamento: deliberazione delle Camere entro 18 mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare

Referendum: indetto su un progetto di legge popolare, quando le Camere non abbiano deliberato nei termini suindicati

La **Commissione di studio per le riforme istituzionali Quagliariello** (istituita nel 2013) nella relazione finale aveva previsto il voto popolare in caso di inerzia, rigetto o di approvazione con modifiche sostanziali del progetto presentato. Inoltre, aveva previsto la possibilità di sottoporre al voto popolare sia il progetto originario sia quello diverso ("alternativo"), eventualmente deliberato dal Parlamento.

In dettaglio

La Commissione Quagliariello aveva previsto un'iniziativa popolare indiretta con le seguenti caratteristiche:

Numero sottoscrizioni: **duecentocinquantamila** per l'iniziativa legislativa **cinquecentomila** firme a sostegno iniziativa referendaria dei promotori se il progetto di legge popolare non è approvato o sostanzialmente modificato dal Parlamento

Quorum: non modificato

Limiti al referendum: nei limiti entro i quali è ammesso il referendum abrogativo e sempre che non incida né sulle spese né sulle entrate pubbliche.

Corte costituzionale: valutazione dell'ammissibilità sia della proposta di legge popolare che dell'iniziativa referendaria

Il ruolo del Parlamento: delibera definitivamente entro sei mesi; se non si pronuncia nei termini, respinge o approva con modifiche sostanziali si procede alla votazione popolare.

Referendum: necessaria l'iniziativa dei promotori. Si svolge sul progetto originario in caso di rigetto o di inerzia parlamentare, sul progetto originario e il testo approvato dal parlamento in caso di approvazione con modifiche sostanziali.

La **Riforma costituzionale "Renzi Boschi"** (XVII Legislatura) demandava ad una legge di rango costituzionale la disciplina dei referendum popolari propositivi e d'indirizzo nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.